



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)

**Emendamento del Governo
7.39**

N. 297 – 10 dicembre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)

Emendamento del Governo
7.39

N. 297 – 10 dicembre 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI 52-BIS – 52-QUATERDECIES	- 1 -
CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI E BENEFICI CONTRIBUTIVI NELLE AREE SVANTAGGIATE.....	- 1 -

PREMESSA

L'emendamento del Governo 7.39 introduce, dopo il comma 52, alcuni commi aggiuntivi volti a disciplinare la concessione di un credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle regioni meridionali nonché l'individuazione di risorse per l'estensione di benefici contributivi relativi ad assunzioni nelle medesime regioni.

L'emendamento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 52-*bis* – 52-*quaterdecies*

Credito d'imposta per nuovi investimenti e benefici contributivi nelle aree svantaggiate

Le norme introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un'agevolazione fiscale in favore delle imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Il beneficio consiste nell'attribuzione di un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014 (comma 52-*bis*).

Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio (comma 52-*ter*).

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C249/01) (comma 52-*quater*).

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel limite massimo per ciascun progetto di investimento pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione (comma 52-*quinquies*).

Il credito non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili (comma 52-*sexies*).

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate¹, la quale comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione (comma 52-*septies*).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo (comma 52-*octies*).

Sono dettate, inoltre, disposizioni dirette a disciplinare la rideterminazione dell'agevolazione nel caso in cui il bene non entri in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione (comma 52-*nonies*).

Agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 si fa fronte:

- per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato (comma 52-*duodecies*). Le Amministrazioni titolari dei predetti Programmi comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere

¹ Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa;

- per 367 milioni di euro annui a valere sul fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020.

Si prevede, infine, che entro il 31 marzo 2016, si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 76 del 2013 alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, già destinate agli interventi del Piano di Azione coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le Amministrazioni titolari di interventi del Piano Azione Coesione, approvati alla data di entrata in vigore della legge in esame, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento (comma 52-terdecies).

Con DPCM, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene quantificato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui alla disposizione precedente, nonché disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 e 84 rivolta ai datori di lavoro privati, operanti nelle Regioni Abruzzo, Molise Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e alle medesime condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (comma 52-quaterdecies).

La relazione tecnica, in base ai dati degli operatori del settore, evidenzia come:

- gli investimenti in beni strumentali materiali (al netto degli investimenti in immobili e autoveicoli) sono stati pari nel 2013 a circa 65 miliardi di euro in tutto il Paese; gli investimenti nel Mezzogiorno sono pari a circa 1/5 del totale;
- gli investimenti in tali beni al Sud dovrebbero essere quindi pari a circa 12,5 miliardi di euro;
- il minore sviluppo del settore manifatturiero nel Mezzogiorno, l'esclusione dal campo applicativo del beneficio dei settori cosiddetti "sensibili" e del settore finanziario, nonché degli investimenti di minore dimensione, comporti un ulteriore abbattimento per tener conto delle difficoltà della situazione economica e nell'accesso al credito e dei limiti massimi dei progetti di investimento ;
- si può stimare un valore degli investimenti agevolabili pari ad un terzo degli investimenti al Sud per circa 4,167 miliardi di euro annui.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese. Considerando il peso degli ammortamenti IRAP tra piccole imprese (40,6% del totale), medie imprese (14,8% del totale) e grandi imprese (44,6% del totale), la RT stima il credito massimo dal 2016 in circa 617 milioni di euro (4,167 mld di euro X 40,6% X 20% + 4, 167mld di euro X 14,8% X 15% + 4,167 mld di euro X 44,6% X 10%).

La RT afferma che la normativa, prevedendo l'utilizzabilità del credito in compensazione esterna nell'anno di effettuazione dell'investimento, genera i seguenti oneri:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020
Credito di imposta	-617	-617	-617	-617	0

Alla relativa copertura, pari a 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, si fa fronte, relativamente alle agevolazioni delle PMI, mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi della Programmazione UE FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica il credito d'imposta per un importo complessivo di 250 milioni di euro. Alla restante parte degli oneri, pari a 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione per le annualità considerate.

Infine, i commi 52-terdecies e 52-quaterdecies introducono la possibilità dell'estensione dell'esonero contributivo in favore dei datori di lavoro delle regioni del sud per l'anno 2017, subordinandola alla ricognizione finalizzata a verificare lo stato di utilizzo delle risorse del Piano di Azione coesione (PAC) non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione si rileva che le stime riportate nella RT appaiono corrette alla luce dei dati e delle ipotesi forniti dalla stessa relazione. Quest'ultima tuttavia non indica la proiezione per cassa dell'onere complessivo, valutato in 617 mln annui nel periodo 2016-2019.

Poiché le disposizioni in esame prevedono che il credito sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione nonché nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo,

andrebbe esplicitato l'allineamento temporale tra detti effetti di cassa e gli oneri individuati dall'emendamento e dalla RT. In particolare, andrebbe precisato se detto allineamento sia assicurato dalla dinamica per cassa già scontata in relazione alle risorse utilizzate a fini di copertura.

Per quanto attiene infine alle agevolazioni indicate dai commi 52-*terdecies* e 52-*quaterdecies*, si prende atto che la procedura delineata dall'emendamento rinvia ad un successivo DPCM l'individuazione del beneficio, consistente nell'estensione al 2017 dell'esonero contributivo per nuove assunzioni nelle regioni meridionali, previa quantificazione, a seguito dell'apposita procedura di ricognizione prevista, dell'ammontare delle risorse disponibili.